

Interventi Urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio Regione Liguria dal 4 all'8 novembre 2011

Con riferimento alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 che hanno colpito il territorio della Regione Liguria, in particolare nelle provincie di Genova, Savona ed Imperia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l'Ordinanza N. 3985 del 2 Dicembre 2011 pubblicata nella G.U. nr. 293 del 17 dicembre 2011.

In adempimento a quanto riportato nella sopra indicata Ordinanza, Banca del Piemonte informa tutta la propria clientela, residente in uno dei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dello scorso mese di novembre 2011, della possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili anche parzialmente e anche nel caso in cui risulti titolare di un'attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici danneggiati.

L'ordinanza in questione prevede, all'art. 2.1 la sospensione delle rate fino al 30 giugno 2012.

Possono usufruire della sospensione delle rate i soggetti residenti nei comuni interessati qualora titolari di mutui, relativi ad edifici distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero i titolari di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. Gli stessi possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

In ottemperanza a quanto sopra esposto, Banca del Piemonte procederà, a fronte di presentazione di specifica richiesta (da presentarsi entro il 27 Febbraio 2012) unitamente alla documentazione comprovante i danni subiti, alla sospensione fino al 30 giugno 2012 delle rate dei mutui ai propri clienti, sia privati che imprese, con residenza o sede in uno dei Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche.

La sospensione opererà secondo i termini di seguito riportati.

L'ammortamento rimarrà sospeso fino al 30 giugno 2012; a partire dalla rata scadente il 31 luglio 2012 il piano di ammortamento riprenderà con conseguente allungamento dello stesso per il numero di mesi di sospensione avvenuta. Di conseguenza le rate di rimborso saranno comprensive di quota capitale, quota di interessi ed oneri, originariamente pattuiti, oltre agli interessi ed oneri non corrisposti durante il periodo di sospensione ripartiti in egual misura su tutte le rate residue del mutuo.

Precisiamo che la sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione. Unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui, a seguito della sospensione della sola quota capitale, il cliente non paghi o ritardi il pagamento della quota interessi, in tal

caso verranno applicati gli interessi di mora riferiti al periodo di ritardo/mancato pagamento nella misura contrattualmente prevista.

Si ricorda inoltre che, durante il periodo di sospensione, restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo. Si precisa che, qualora, a seguito della sospensione, il mutuo raggiunga durata superiore a venti anni la Banca effettuerà, almeno due mesi prima dello scadere del ventesimo anno di durata, il rinnovo dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2847 Cod. Civ.

In merito alla documentazione da produrre alla Banca per attestare che l'immobile sia danneggiato o distrutto si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La clientela interessata è invitata a recarsi presso la Filiale di riferimento dove potrà richiedere ogni eventuale ulteriore approfondimento, fermo restando il fatto che la Banca non applicherà costi o commissioni per l'istruttoria della pratica di sospensione.

17 gennaio, 2012